



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dr.Carla Musella	Presidente rel
dr. Maria Gallo	Consigliere
dr. Maria Chiodi	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12.4.2019 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2918/2015 del ruolo generale

T R A

LEONE MARIA PIA rappresentata e difesa dall'avv. ENEA PIGRINI elettivamente domiciliato in NAPOLI, Via del PARCO MARGHERITA 37 presso avv. PIACCI

Appellante

E

INPS –SCCI in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUCA CUZZUPOLI elettivamente domiciliati in via DE GASPERI 5 NAPOLI

Appellato

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 28.7.2015 LEONE MARIA PIA impugna la sentenza del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE del 2.2.2015 con la quale, è stata respinta l'opposizione avverso



l'avviso di addebito notificato il 15.1.2013 avente ad oggetto il pagamento di contributi fissi per la gestione commercianti per gli anni 2008-2011 pari ad € 5445,05.

L'appellante sostiene l'erroneità della pronuncia gravata perché fondata esclusivamente sulla mera circostanza che l'appellante era amministratrice e socia della KRIS SRL e che la medesima società, come è emerso dalle denunce dei redditi riquadri RF degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, ha svolto attività come emerge dal volume di affari.

Il primo giudice ha inoltre omesso di considerare che l'istante non era affatto tenuta all'iscrizione nella gestione commercianti perché la KRIS SRL, proprietaria di un unico immobile ceduto a terzi, non esercitava alcuna attività commerciale, limitandosi alla mera percezione dei frutti senza che l'istante avesse mai svolto attività lavorativa a favore della predetta società la quale provvedeva a fatturare unicamente ai locatori i fitti mensili, attività svolta, tra l'altro, dallo studio commerciale SORBO. L'appellante sostiene che l'INPS non ha provato in alcun modo il requisito oggettivo connesso alla natura terziaria dell'attività di impresa, né quello soggettivo dell'attività lavorativa svolta dal socio lavoratore e che in difetto di tali requisiti non scatta l'obbligo contributivo. Il primo giudice ha inoltre errato desumendo che la LEONE abbia percepito un reddito di impresa dalla documentazione versata in atti dall'INPS quadri RF dell'unico SC, erroneamente qualificata in sentenza come dichiarazione dei redditi personali della signora LEONE identificando erroneamente il reddito di impresa con quello personale dell'appellante.

L'appellante richiama il quadro normativo e giurisprudenziale e sostiene, appunto, che l'obbligo contributivo si ricollega all'espletamento di un'attività lavorativa da parte del socio lavoratore e non consegue al semplice percepimento di un guadagno economico. Conclude chiedendo di essere autorizzato al deposito delle dichiarazioni di reddito della LEONE e per la riforma della sentenza impugnata, l'annullamento dell'avviso di addebito n. 328 2012 00053384 32 000 con vittoria di spese del doppio grado con attribuzione.

L'INPS, costituitosi, chiede con varie argomentazioni il rigetto dell'appello, rilevando che la ricorrente è socia al 50% della società di cui è anche amministratore unico, nel periodo oggetto dell'obbligo contributivo. Afferma, inoltre, che dalla visura camerale emerge che la società KRIS SRL svolge anche molte altre attività commerciali oltre la locazione di immobili, ed è rimasto del tutto indimostrato che l'istante si sia limitata alla mera riscossione dei canoni di locazione. Inoltre afferma che la non esecuzione dello scopo sociale indicato nell'atto costitutivo non basta ad integrare la prova che lo schema societario sia stato utilizzato al solo scopo di svolgere un'attività di mero godimento dei beni sociali, tenuto conto che appare del tutto anomala la creazione di una società



commerciale al solo scopo di godere di canoni di locazione di propri immobili, quando a tale scopo sarebbe sufficiente una mera comunione di beni in godimento.

All'odierna udienza la causa viene decisa.

2. L'art. 1 legge 1397/60, come sostituito dall'art. 1 legge 25.11.1971, n.1088 e poi dall'art. 29, primo comma, legge 3.6.1975, n.160 e poi ancora dall'art. 1 comma 203 legge 23.12.1996, n.662 prevede che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sussiste per i soggetti che:

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- c) partecipino personalmente alla gestione aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.

Con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 il legislatore, nuovamente intervenuto a disciplinare la materia, ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione dell'attività. E' invece necessaria, come sottolineato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza (Cass. sent. n.3835 del 2016).

3. Ciò posto ritiene la Corte che l'INPS abbia adeguatamente dimostrato, attraverso la documentazione prodotta che la ricorrente svolgesse attività prevalente all'interno della società SRL KRIS per il periodo in cui è stata amministratore unico nonché socia al 50% della società.

In primo luogo dalla visura camerale risulta un oggetto sociale molto più ampio di quello dedotto dall'opponente Leone.

La società KRIS SRL creata nel 2003 con inizio attività il 2.12.2008 ha ad oggetto non solo la locazione e vendita di immobili e terreni ma altresì *l'acquisizione e la gestione di marchi e brevetti industriali e commerciali, la produzione ed il commercio di macchine ed attrezzature ed articoli tecnici per l'industria, l'agricoltura e l'artigianato, articoli di vestiario, prodotti tessili, calzature, articoli in pelle e cuoio; mobili, articoli casalinghi elettrodomestici, apparecchi radio, materiali accessori, materiale elettrico etc.* (Cfr visura camerale). Risulta inoltre dalla certificazione contributiva prodotta dall'INPS che la ricorrente ha sempre svolto attività di lavoro dipendente dal 1991 fino al 2002 e successivamente dal novembre 2011 in poi. Si è quindi smentita del tutto la qualificazione della ricorrente come semplice casalinga.



Inoltre non è del tutto esatto quanto afferma l'appellante che il giudice di primo grado ha erroneamente confuso il reddito della ricorrente con quello dell'impresa. L'INPS per comprovare lo svolgimento di attività commerciale da parte della società ha prodotto documentazione reddituale della società stessa da cui emergeva l'effettiva esistenza di un volume di affari dichiarati dalla società medesima. Si deve inoltre concordare pienamente con la difesa dell'INPS dell'anomala prospettazione di una società di capitali creata al solo scopo di gestire un unico immobile dato in locazione.

La Corte non ignora che la cassazione ha più volte affermato che una società di persone che svolga un'attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni di locazione non svolge un'attività a fini previdenziali (cfr da ultimo Cass. 2018/3151 ed ivi richiamate Cass. 17643/2016 e 27376/2016), ma in questo caso si tratta di **una società di capitali** con oggetto sociale molto più ampio, con un volume di affari dimostrato ed il cui socio al 50% ed amministratore unico nel periodo considerato non risulta aver svolto altra attività di lavoro, svolta invece sia negli anni precedenti che in quelli successivi al periodo oggetto di contribuzione.

Va infine sottolineato che così come è smentita per tabulas l'affermazione della ricorrente di essere casalinga essendo provato lo svolgimento di attività di lavoro prima e dopo del 2008-2011, è contraria alla logica l'affermazione, contenuta anche nel ricorso in appello che la fatturazione di fitti era effettuata dal commercialista SORBO.

La ricorrente non ha chiesto l'ammissione della prova articolata in ricorso su tale circostanza con il teste SORBO (cfr verbali di primo grado) né lo ha richiesto in questo grado di giudizio, conscia, forse, della intrinseca illogicità di un simile argomento difensivo in cui una società di capitali viene creata e funziona per un congruo numero di anni al solo scopo di dare lavoro ad un commercialista.

Complessivamente ritiene la Corte che sussista, nel caso di specie, prova documentale e logica della sussistenza dei presupposti dello svolgimento di attività di lavoro prevalente in capo alla ricorrente per il periodo in questione idoneo a rendere legittima l'iscrizione alla gestione commercianti ed al versamento contributivo richiesto nell'avviso di addebito opposto.

Le considerazioni fin qui esposte conducono al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza gravata.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono le condizioni previste dall'art. 13 DPR 115/2002 come modificato dalla legge 228/2012 per il versamento dell'ulteriore importo di contributo unificato.

P.Q.M.



La Corte così provvede: Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1500,00 oltre IVA e CPA se dovute.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 e successive modificazioni ai fini dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo di contributo unificato.

Napoli 12.4.2019

Il Presidente estensore

Carla Musella

